

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3900

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FALCUCCI)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(GRANELLI)

COL MINISTRO PER L'ECOLOGIA
(ZANONE)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(VIZZINI)

Nuove norme in materia di cartografia e di informazione territoriale

Presentato il 27 giugno 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — La realtà socio-economica del paese impone, come noto, urgenti interventi sul territorio per opere di urbanizzazione e ricostruzione a seguito di calamità naturali — lavori necessari per contrastare la degradazione idrogeologica e forestale — nonché opere pubbliche di grande rilevanza e lo sfruttamento delle risorse.

Tali interventi debbono, ovviamente, tener conto delle prioritarie esigenze della difesa nazionale e, con queste, essere armonizzati.

Ciò presuppone una approfondita conoscenza dell'ambiente, realizzabile attraverso numerose fonti di informazione, tra le quali primeggiano le cartografie, sia di base (topografiche ed idrografiche) che tematiche, e le fotografie aeree.

In tale contesto le richieste di cartografia, in senso lato, sono aumentate al punto da determinare una situazione, rilevata anche dalla Conferenza Cartografica Nazionale, non più soddisfacente. Le cause di fondo di tale inadeguatezza possono essere ricondotte alla mancanza di coordinamento sia tra gli enti cartografici di Stato previsti dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, che tra questi e gli enti regionali.

L'attuale modulo organizzatorio del sistema necessita, quindi, di una accurata revisione. In tale sede è emersa la necessità di dar vita ad organismi sovraordinati aventi il compito di programmare e coordinare gli interventi nel settore.

Punti fondamentali del divisato riordinamento sono:

unicità di normative tecniche di programmazione della ricerca e della produzione in campo cartografico, con la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri, della Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale e del Comitato per il coordinamento tecnico-scientifico delle attività cartografiche e d'informazione territoriale; ciò al fine di razionalizzare i rapporti tra gli enti cartografici, nazionali, regionali e di altri enti pubblici, definendone, in visione unitaria, la relativa sfera di attività;

coordinamento dell'attività di ricerca e di produzione;

conservazione delle competenze in materia degli enti cartografici di Stato, dipendenti dalla Difesa (Istituto geografico militare, Istituto idrografico della marina e Centro informazioni geotopografiche aeronautiche). Ciò, principalmente, sia per ovvie esigenze correlate alla difesa del territorio sia per motivi logistici dato l'ampio supporto di mezzi e di personale che le Forze armate possono garantire;

previsione di una specifica attività istituzionale, nei settori di competenza, per l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonché per il servizio geologico;

stimolo alla ricerca scientifica;

riconoscimento alle regioni di una propria capacità di produzione cartografica per il soddisfacimento degli interessi locali, ovviamente nel quadro dei principi generali fissati dallo Stato e tenute presenti le primarie esigenze della difesa nazionale.

A tali fini risponde l'unito disegno di legge le cui singole previsioni non abbisognano di particolare illustrazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini dell'unità di indirizzo, della omogeneità organizzativa e della razionalizzazione della spesa pubblica, la presente legge disciplina le attività di ricerca, studio, rilevazione, elaborazione, produzione e diffusione della cartografia e delle informazioni territoriali concernenti gli spazi terrestri, marini ed aerei di pertinenza nazionale svolte dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici.

ART. 2.

1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 1 sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale ed il Comitato per il coordinamento tecnico-scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale.

ART. 3.

1. La Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale:

a) promuove indagini circa le esigenze nazionali in materia di cartografia e di informazione territoriale;

b) promuove l'acquisizione di informazioni nella materia disciplinata dalla presente legge presso tutte le pubbliche amministrazioni e gli operatori del settore;

c) valuta le proposte formulate dal Comitato di cui all'articolo 5;

d) predispone programmi di coordinamento e di sviluppo del settore a medio e lungo termine, indicando annualmente le priorità ed i costi prevedibili;

e) trasmette detti programmi al CIPE per l'approvazione e successivamente, per l'attuazione, al Comitato di cui all'articolo 5;

f) esprime pareri su proposte legislative concernenti la materia di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. La Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri, designato dal rispettivo ministro: bilancio e programmazione economica, finanze, difesa, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria, commercio e artigianato, beni culturali e ambientali, marina mercantile, protezione civile, ecologia, tesoro, affari regionali;

d) due docenti universitari esperti del settore, designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante per ciascuno Stato maggiore di forza armata;

f) un rappresentante dell'ISTAT;

g) tre membri regionali, dei quali due in rappresentanza delle regioni a statuto ordinario ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale e province autonome;

h) un membro in rappresentanza degli ordini professionali interessati alla materia;

i) un membro in rappresentanza degli operatori economici del settore.

2. I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

1. Il Comitato per il coordinamento tecnico-scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale:

a) formula proposte ai fini della elaborazione dei programmi di cui all'articolo 3 ed esprime pareri su richiesta della Commissione di cui all'articolo 4;

b) coordina le attività di esecuzione dei programmi predetti;

c) definisce la normativa tecnica per le attività di cui all'articolo 1;

d) verifica lo stato di attuazione dei programmi riferendone alla Commissione di cui all'articolo 3;

e) promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 3, con riguardo anche alla collaborazione tra gli organi cartografici dello Stato ed i servizi di informazione territoriale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici e gli istituti scientifici nazionali ed esteri, nonché le industrie del settore;

f) promuove d'intesa con le amministrazioni competenti, in collegamento anche con le industrie del settore e nell'ambito della cooperazione internazionale, la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale.

ART. 6.

1. Il Comitato per il coordinamento tecnico-scientifico delle attività cartografi-

che e di informazione territoriale è composto:

a) dai direttori degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

b) da quattro funzionari regionali designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Il Comitato può avvalersi della consulenza di rappresentanti degli organi, istituti ed enti pubblici operanti nel settore cartografico e dell'informazione territoriale, che siano riconosciuti di rilevante interesse operativo.

3. I membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, procedono alla elezione del Presidente del Comitato medesimo e durano in carica tre anni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

1. Nell'ambito dei rispettivi Ministeri, l'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della marina, la Sezione fotocartografica dello Stato maggiore dell'aeronautica, che assume la denominazione di Centro informazioni geotopografiche aeronautiche, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e il Servizio geologico espletano le attività connesse alle attribuzioni dell'Amministrazione di appartenenza secondo le direttive del ministro e attendono ai compiti connessi all'attuazione della presente legge in conformità dei programmi di cui all'articolo 3 e delle deliberazioni del Comitato per il coordinamento tecnico-scientifico.

ART. 8.

1. La Commissione di cui all'articolo 3 determina le modalità attraverso cui gli organi cartografici dello Stato e gli altri servizi di informazione territoriale dello

Stato forniscono, nei limiti delle rispettive competenze e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, collaborazione e consulenza alle regioni o ad altri enti pubblici che ne provino la necessità.

2. Gli organi cartografici dello Stato e delle regioni scambiano fra loro dati informativi e di base disponibili.

ART. 9.

1. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività omogenee, vengono stabiliti i seguenti settori fondamentali di attività istituzionali degli organi cartografici dello Stato e delle regioni:

a) Istituto geografico militare: rete geodetica fondamentale, documentazione e cartografia terrestre ufficiale dello Stato a scala inferiore a 1:20.000;

b) Istituto idrografico della marina: documentazione e cartografia nautica ufficiale dello Stato, oceanografia;

c) Centro informazioni geotopografiche aeronautiche: documentazione e cartografia aeronautica ufficiale dello Stato;

d) Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali: documentazione e cartografia ufficiale dello Stato a fini catastali, rete trigonometrica e di livellazione catastale;

e) Servizio geologico d'Italia: documentazione e cartografia geologica e geofisica ufficiale dello Stato;

f) regioni: documentazione e cartografia terrestre ufficiale, alla scala a 1:20.000 o superiore, e cartografia nautica costiera alla scala superiore a 1:5.000 del territorio regionale, rete trigonometrica e di livellazione di raffittimento sul territorio regionale.

ART. 10.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riorganizzazione dei servizi cartografici e di informazione territoriale, i cui organi ed enti sono tenuti alla puntuale osservanza della normativa, anche di carattere amministrativo, dettata a tutela del segreto di Stato e della riservatezza.

2. La riorganizzazione è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) definizione delle attribuzioni specifiche degli organi cartografici dello Stato nel quadro delle attività istituzionali di cui all'articolo 9;

b) determinazione della consistenza organica di ciascun organo cartografico, in rapporto alle attribuzioni fissate, nei limiti della dotazione organica globale delle rispettive amministrazioni;

c) istituzione dei servizi di informazione territoriale dello Stato, accorpando in modo organico attività e servizi già esistenti presso vari Ministeri o enti pubblici, definendone le attribuzioni;

d) definizione di norme, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività di produzione cartografica e di elaborazione di informazioni territoriali svolte dalle regioni, nonché per l'indirizzo ed il coordinamento da parte delle regioni nei confronti degli enti locali territoriali per le medesime attività.

3. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, previo parere della Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di una Commissione parlamentare, composta di sei senatori e di sei deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.